

FAQ – Bandi SRA31

----- aggiornato al 22/07/2025 -----

SRA31.1 Interventi selvicolturali nei popolamenti da seme

SRA31.3 Disciplinari di gestione

- Un intervento di contenimento dell'Acero riccio proveniente da impianto e in competizione con **rinnovazione di** Orniello, classificato e iscritto come **materiale di base** nel popolamento da seme in oggetto, è in linea con il bando? Questo unitamente ad ulteriori interventi di valorizzazione dei porta seme?

R. Gli interventi devono favorire il mantenimento o il miglioramento di popolamenti da seme, pertanto devono avere come obiettivo quello di favorire la fruttificazione di individui portaseme già individuati o potenziali delle specie del popolamento classificate ed iscritte come Materiale di base (*Orniello localizzato nella R.N.S. Sacro Monte di Crea, nel caso specifico della domanda*). Si possono quindi realizzare interventi selvicolturali per favorire individui promettenti di questa specie, eventualmente anche per favorirne la rinnovazione, agendo anche con una certa intensità nel caso in cui l'Acero riccio non sia specie del tutto idonea alle specifiche condizioni stazionali, ma tali interventi vanno considerati come accessori rispetto agli interventi selvicolturali prioritari, diretti alla tutela e valorizzazione dei portaseme, cioè alberi adulti già in grado di fruttificare (anche nel caso di "portaseme potenziali").

- Sono ammissibili anche interventi volti a valorizzare specie non oggetto di certificazione come il *Cornus mas*?

R. L'intervento deve avere come obiettivo principale il miglioramento di Materiali di base presenti nel Registro regionale e quindi oggetto di certificazione. La valorizzazione di **specie arbustive** autoctone, non soggette alla normativa vivaistica e all'obbligo di certificazione, è ammissibile, ma solo come effetto secondario rispetto all'obiettivo prioritario di tutela e valorizzazione dei materiali di base iscritti al Registro regionale.

- In quali casi il disciplinare potrebbe essere declinato anche come PGF?

R. Nel caso in cui il proponente abbia la disponibilità delle superfici (in proprietà, affitto, delega per la gestione) è possibile proporre l'approvazione del **disciplinare di gestione quale strumento equivalente a Piano di Gestione Forestale**, ai sensi dell'art. 11 della legge 4/2009, secondo le procedure dell'art. 11 del Regolamento forestale 8/R del 2011.

- Quali altri bandi sono aperti al momento per svolgere **interventi analoghi o complementari** a quelli ammessi nel presente Bando, ma **al di fuori del perimetro dei popolamenti da seme**?

R. Per il contrasto alle specie esotiche invasive si fa rimando al bando FESR (<https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/implementazione-biodiversita-sul-territorio-regione-piemonte>). Contattare bandi.sostenibilita@regione.piemonte.it.

- In ordine a quanto previsto al paragrafo A.3 del Bando “Beneficiari” si chiede se sia ammissibile, quale forma di titolo di **disponibilità dei terreni** oggetto degli interventi, anche una convenzione ai sensi della L. 241/1990 con un Comune proprietario. In caso negativo si chiede se il contratto avente ad oggetto i terreni (affitto o comodato) debba essere formalmente stipulato e dunque registrato o se sia ammesso anche un preliminare di contratto, a cui seguirà il contratto vero e proprio a seguito dell’ammissione a finanziamento. Questo per evitare di sottoscrivere e rendere efficace un contratto che, in caso di non ammissione a finanziamento, impegni le parti e generi in ogni caso un costo per l’amministrazione.

R. Ai fini del Bando è ammissibile, come forma di disponibilità dei terreni, una convenzione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990. Si ricorda però che l’accordo tra pubbliche amministrazioni deve prevedere lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, cioè il proprietario dovrebbe avere un ruolo attivo (ad esempio realizzando azioni complementari alla gestione forestale, come la segnalazione di itinerari escursionistici o attività di informazione e divulgazione). Sembrerebbe più congrua la stipula di un contratto di comodato avente ad oggetto la concessione delle superfici forestali, eventualmente contenente una clausola che preveda la decadenza del contratto stesso in caso di mancata ammissione al finanziamento. Come specificato da ARPEA, il contratto dovrà essere validato tramite autenticazione presso un Pubblico Ufficiale (es. Notaio, Segretario Comunale o funzionario pubblico delegato a pubblico ufficiale), così come previsto dagli artt. 1703 e ss e 2699 e ss C.C. , al più tardi al momento della presentazione della prima domanda di pagamento.

- In ordine a quanto previsto al sottoparagrafo B.5.1, circa la condizione che gli interventi siano a macchiatico negativo, si chiede se l’eventuale **vendita del legname di risulta** sarà portata in detrazione dal contributo e, in caso affermativo, se il valore detratto sarà quello di cui all’allegato VII del Bando. Inoltre, in un ipotetico caso pratico, se l’Ente ricavasse un prezzo di vendita superiore al valore di cui al suddetto allegato, quale cifra verrebbe detratta dal contributo?

R. Per la determinazione del prezzo unitario si fa riferimento esclusivamente all’Allegato VII del Bando, come previsto al par. C.3.2 delle disposizioni attuative. Nell’istruttoria della domanda di saldo non si entrerà nel merito dell’effettivo prezzo di vendita, ma la rendicontazione finale dovrà riportare la quantità di legname effettivamente esboscata, evidenziando la differenza positiva o negativa rispetto a quanto stimato inizialmente e indicato in progetto, sempre facendo riferimento ai valori riportati nell’Allegato VII.

- In ordine a quanto previsto al sottoparagrafo B.5.2 circa la non ammissibilità di **interventi su superfici che abbiano beneficiato di aiuti ai sensi del PSR 2014/2020** si chiede se in caso di particelle interessate da interventi finanziati nello specifico dall’Oper. 8.4.1, sia da escludere dal progetto l’intera superficie di tali particelle o le sole porzioni di particelle interessate dall’intervento già ammesso a contributo. Inoltre si chiede conferma che non

sia tra le ipotesi di esclusione l'essere stati beneficiari dei **premi dell'Operazione 12.2.1** "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali delle aree forestali dei siti Natura 2000".

R. Il divieto di doppio finanziamento si applica alla superficie di intervento, non alla superficie catastale. Sono da escludere pertanto esclusivamente le porzioni di particelle interessate da interventi già ammessi ad altri contributi. È opportuno che il soggetto dichiari di avere già beneficiato di un finanziamento con la misura 8 el PSR 2014-2022, evidenziando che le superfici non si sovrappongono (verrà verificato in fase istruttoria).

Nel caso di beneficiari di premi erogati tramite operazione 12.2.1 (PSR 14-22) o intervento SRC02 (CSR 23-27) non si rilevano problemi di incompatibilità, a meno che gli impegni assunti con le medesime azioni comprendano i medesimi interventi di miglioramento dei popolamenti da seme previsti dal bando dell'azione SRA 31.1.